annue e fitti di fabbricati. Sopra la qual rendita gravano le seguenti passività:

« Per soddisfazione di legati, spese di culto, cappella musicale, come da convenzione fra il comune e l'amministrazione Fondo per il culto 16 maggio 1872 . . . . . L. 4,500 »

« Per manutenzione del monumento come alla suddetta convenzione . . . » 7,500 »

« Tasse governative, provinciali e comunali . . . . . » 6,564 73

« Tassa di manomorta . . . . . » 1,883 89

« Mantenimento di 9 parrocchie a carico del convento . . . . . » 3,500 »

« Pensioni ai religiosi attualmente ridotti a 15 sacerdoti e 11 laici . . . . » 10,700 »

L. 34,648 82

« Sicchè la rendita netta che ora colla presente legge verrebbe conceduta al collegio-convitto di Assisi ammonterebbe a lire 13,517 18; ma questa andrebbe aumentando via via che le pensioni ai religiosi superstiti cesserebbero.

« Così brevi schiarimenti e ragioni mi paiono sufficienti, per un fine della natura di quello a cui il presente progetto si dirige, a rendergli favorevole il suffragio della Camera.

« *Articolo unico.* I beni già appartenenti alla soppressa casa religiosa dei padri conventuali addetti al santuario di San Francesco di Assisi, attualmente posseduti ed amministrati dal Fondo per il culto, nelle stesse condizioni di diritto e di fatto in cui ora si trovano, con tutte le servitù attive e passive, tanto apparenti che non apparenti, e con tutti gli oneri, debiti, crediti inerenti, quantunque non denunciati, senza alcuna responsabilità per parte dello Stato per la esistenza, consistenza e libertà da ipoteche e da altri vincoli sopra di essi, sono devoluti in proprietà al collegio-convitto di Assisi per i figli degl'insegnanti instituito e costituito in ente morale col regio decreto 28 febbraio 1875, n° 2388, e denominato dal *Principe di Napoli* con decreto regio del..... »

PRESIDENTE. Quando sarà presente l'onorevole Bonghi, si fisserà il giorno in cui debba aver luogo lo svolgimento di questa proposta di legge.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE FORESTALE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge forestale.

L'onorevole Morrone ha facoltà di parlare.

MORRONE. Io veramente aveva chiesto la parola nella discussione generale. Del resto se la Camera volesse avere la degnazione di accordarmi non più che dieci minuti, io procurerò di esporvi in brevi assunti le mie idee.

Voci. Parli! parli!

PRESIDENTE. Onorevole Morrone, ella aveva chiesto l'iscrizione anche sull'articolo 1, ed è per ciò che l'ho invitato a parlare.

MORRONE. Ella è stata più diligente di me, ed io la ringrazio. (*Si ride*)

PRESIDENTE. Parli sull'articolo 1.

MORRONE. Signori, mi pare che non ci sia dissentimento in quanto alla necessità di questo progetto di legge. (*Rumori*)

PRESIDENTE. Facciano silenzio, onorevoli colleghi, perchè la voce dell'oratore possa arrivare agli stenografi.

MORRONE. Io dunque diceva sembrarmi che non vi sia dissentimento sulla opportunità, o meglio sulla necessità di questo progetto di legge, e per lo stato delle diverse legislazioni ora vigenti, e per risolvere il grave problema, che presenta per l'indole sua propria il regime forestale.

Necessità indiscutibile si appalesa a prima vista essere quella di dare una formola generale al vincolo forestale. Ed io credo, o signori, e ne felicito l'onorevole ministro, che la formola da lui adottata, quella cioè di *non fare*, fosse la più corretta nell'ordine giuridico non solo, ma pure nell'ordine amministrativo.

Non mi fermo a svolgere le ragioni di questo mio convincimento, imperocchè non trovandomi nella discussione generale, uscirei dai limiti che mi sono imposti dal regolamento.

Dirò dunque delle determinazioni che il disegno di legge pone alla formola medesima, e sono: 1° il disordinamento del corso delle acque; 2° l'alterazione della consistenza del territorio nazionale; 3° il rivestimento della superficie del suolo. In queste ipotesi, entro la zona del vincolo forestale, non si può dal proprietario nè disboscare, nè dissodare.

A questo punto si arresta il progetto, e non volendo assegnare a base della legge scopi di non bene accertata pubblica utilità, esclude la influenza che le foreste avessero sugli elementi climaterici, e ritiene non potersi nulla affermare di assoluto intorno alla influenza chimica e meccanica che vuolsi attribuire alle foreste nello impedire la diffusione dei miasmi palustri. Con questo però, che per la influenza climatologica la esclusione è positivamente ragionata; per la influenza igienica l'onorevole ministro si arresta a fronte di un dubbio, non trovando nel campo scientifico un teorema che lo avesse risoluto.